

AGEVOLAZIONI

I forfettari tassano con sostitutiva i contributi previdenziali compensati

di Fabio Garrini

Nel caso di utilizzo in **compensazione dell'eccedenza Inps** maturata nell'anno precedente, i **forfettari** recuperano a tassazione tale importo indicandolo nel **quadro LM**: questa è la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate tramite la [risposta all'istanza di interpello n. 400 del 09.10.2019](#).

Si risolve in questo modo un dubbio che da tempo si pone, ed ogni anno si rinnova, in sede di compilazione delle **dichiarazioni dei redditi**; sembrava infatti **non corretto tassare ordinariamente** questo provento quando i contributi che avevano portato all'insorgere del credito erano stati **dedotti dal contribuente forfettario dal reddito sottoposto a sostitutiva**.

Compensazione del credito Inps

Quando il **reddito d'impresa** o di **lavoro autonomo** del contribuente risulta inferiore a quello del periodo d'imposta precedente, il versamento dei **contributi previdenziali in acconto** (con il metodo storico) conduce ad una **eccedenza di versamento** rispetto a quanto effettivamente dovuto; tra le varie soluzioni possibili per il recupero di tale credito, quella più frequentemente utilizzata è l'utilizzo in **compensazione** tramite F24, in opposizione al **versamento di altri tributi o contributi**.

La **sezione III** del **quadro RM** è dedicata ad accogliere le **somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo**, o per i quali si è fruito della **detrazione** in periodi di imposta precedenti, e che nell'anno oggetto di dichiarazione sono state oggetto di **sgravio, rimborso** o comunque di **restituzione** (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi.

In particolare, il **rigo RM8** è dedicato alla **restituzione di oneri detratti negli anni precedenti**, mentre il successivo rigo **RM9** è deputato ad accogliere il **rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo** (barrando la casella 2 per optare per la tassazione ordinaria).

Evidentemente, l'**utilizzo in compensazione di un credito** è equivalente al **rimborso dello stesso**.

Pertanto, ad esempio, se nel corso del 2019 il contribuente ha utilizzato in compensazione un **credito Inps** relativo al 2018, per € 1.000, tale importo dovrà essere oggetto di tassazione tramite la compilazione del richiamato **rgo RM9** nel **modello Redditi PF 2020**.

Questa la regola generale.

Occorre però ricordare la **situazione peculiare dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario**: poiché il reddito proveniente dall'attività d'impresa o lavoro autonomo è **tassato in maniera sostitutiva**, è previsto che tali soggetti (ma la stessa regola vale anche per coloro che ancora applicano il regime di vantaggio, *ex “minimi”*) vadano a **dedurre i contributi previdenziali direttamente nel quadro LM (rgo LM35)**.

Nulla prevede la norma (ma neppure vi erano chiarimenti di prassi al riguardo) circa il **trattamento dell'eccedenza Inps utilizzata in compensazione**.

D'altro canto, prescindendo dalla convenienza delle due soluzioni, dal punto di vista sistematico, se è vero che i forfettari, in assenza di una previsione specifica, avrebbero dovuto seguire le **regole generali** (facendo concorrere il contributo compensato al reddito complessivo) è altrettanto vero che tale soluzione non è mai parsa ragionevole: i contributi versati hanno provocato un **risparmio in termini di tassazione sostitutiva**, quindi, allo stesso modo, **il recupero delle somme dedotte dovrebbe comportare una tassazione sostitutiva**.

Proprio su questo punto interviene l'Agenzia tramite la richiamata **risposta ad interpello**, precisando quanto segue: *“Ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfettario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.”*

L'Agenzia conferma la posizione in precedenza espressa, aderendo alla soluzione più pragmatica.

Quindi, operativamente, il **quadro LM35**, che normalmente accoglie i soli contributi deducibili pagati nell'anno, deve essere **decurtato dei crediti previdenziali usati in compensazione** nel corso della medesima annualità.

L'Agenzia quindi non solo **avalla** la proposta di indicare tale somma nel quadro LM, ma correttamente conferma anche la soluzione di non considerarlo un provento da porre nel rigo LM22, ma piuttosto un **importo da portare a riduzione nel rigo LM35**.

I dubbi irrisolti

Tale risposta però non risolve tutti i dubbi; anzi, ne **apre dei nuovi**, sui quali occorre ragionare.

Prima di tutto ci si deve chiedere come comportarsi nel caso di **fuoriuscita dal regime forfettario**.

Si potrebbe verificare un **credito del 2018**, maturato allorquando il contribuente era forfettario, compensato nel 2019, quando il contribuente si trova nel **regime ordinario**.

Se è vero che i versamenti che hanno generato il credito sono stati **dedotti da un reddito sottoposto a sostitutiva**, altrettanto parrebbe assurdo compilare il **quadro LM** al solo fine di **recuperare a tassazione detto contributo**.

Non è stato neppure chiarito come si debba comportare il contribuente che abbia **utilizzato più crediti previdenziali in compensazione rispetto ai contributi versati nell'anno** (a causa di una forte riduzione del reddito, oppure semplicemente perché il contribuente ha omesso nel corso dell'anno, in tutto o in parte, i versamenti previdenziali dovuti).

In questo caso il **rgo LM35** anziché esprimere un importo da sottrarre al reddito, esprimerebbe un **importo tassabile**, il che **non parrebbe consentito dalla lettura delle istruzioni alla compilazione di Redditi PF**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >